CONSIGLIO DI STATO

Sezione V - Sentenza del 27 novembre 2015, n. 5379 bis.

Correttamente non è stata annullata una scheda contenente una sottolineatura sopra la dicitura "candidato alla carica di sindaco", in quanto, pur risultando manifestamente superflua ai fini dell'espressione del voto, la sottolineatura non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all'annullamento della scheda.

Omissis

5.- Con il terzo motivo di censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove i giudici di prime cure hanno confermato la validità della scheda con voto attribuito al candidato sindaco signora … recante una sottolineatura sopra la dicitura "candidato alla carica di sindaco".
La censura è infondata, atteso che il tratto di penna presente sulla scheda risulta manifestamente superfluo ai fini dell'espressione del voto, ma non può ragionevolmente ritenersi un segno volontario di riconoscimento, così da condurre all'annullamento della scheda.
Nel caso di specie sussistono, invero, le condizioni per appellarsi al noto principio del "favor voti", in base al quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere quale sia la effettiva volontà dell'elettore, fermo restando che la nullità del voto si verifica solo quando dall'esame obiettivo della scheda emerge che i segni e le incertezze grafiche apposti conducono a ritenere che l'irregolare compilazione sia preordinata al riconoscimento dell'autore (Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo 2015, n. 1376).

Omissis